REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione Consiliare
(Sanità e politiche sociali)

\Prot. n. 712 /2.6

Firenze, 12 gennaio 2018

Oggetto: **Proposta di legge**

n. 203

- Al Presidente del Consiglio regionale

e p.c.
- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Titolo:_Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e disciplina del gioco d'azzardo

In sede referente				Seduta del 10 gennaio 2018		
Favorevole				A maggioranza		
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Scaramelli Stefano	PD		☒	☒	☐	☐
Mugnai Stefano	FI		☒	☒	☐	☐
Bambagioni Paolo	PD		☐	☐	☐	☐
Ciolini Nicola	PD	Meucci	☐	☐	☐	☐
Giovannetti Ilaria	PD		☒	☒	☐	☐
Quartini Andrea	M5S		☒	☒	☐	☐
Sarti Paolo	SI-Toscana		☒	☒	☐	☐
Sostegni Enrico	PD		☒	☒	☐	☐
Spinelli Serena	ART. 1 - Mdp		☒	☒	☐	☐
Vescovi Manuel	LN	Salvini	☒	☐	☐	☒

Relatore (se diverso dal presidente della commissione):

Pareri esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato (art. 46)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	☐	☐	☐	☐	☒
secondario Seconda Comm. (art. 44)	☐	☐	☐	☒	☐

Istruttoria				
Scheda di legittimità	Con rilievi ☒		Senza rilievi ☐	
Scheda fattibilità	Con rilievi ☒		Senza rilievi ☐	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita ☐		Non richiesta ☒	
approvato con	Modifiche al titolo ☒	Modifiche al testo ☒	Drafting ☒ Sostanziali ☒	Proposta di risoluzione collegata ☐
Notifica U.E. ☐				

Note :

La Resp.le P.O.
Fulvia Agus

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

Settore Assistenza generale alle commissioni consiliari
Via Cavour,4 - 50129 Firenze, - Tel. 055 238 (7224-7597-7372-7464-7927) e-mail 3comm@consiglio.regione.toscana.it;

Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al titolo della l.r. 57/2013
Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
Art. **3** - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2013
Art. **4** - Distanze minime. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 57/2013
Art 5 - Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2013
Art. **6** - Obblighi dei gestori **e del personale**. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013
Art. **7** - Formazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 57/2013
Art. 8 - Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r 57/2013
Art. 9 – Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 57/2013
Art. **10** - Controllo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013
Art. **11** - Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013
Art. 12 - Abrogazioni

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016"), in particolare l'articolo 1, comma 936;

Vista l'intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 936 della l. 208/2015 tra Governo, Regioni, Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 57/2013 contiene disposizioni specifiche per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonché per il sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro famiglie;

2. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittime le leggi regionali che contengono misure di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo anche attraverso l'imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili;

3. L'intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle Regioni ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

4. Sono aggiornate alcune definizioni con particolare attenzione al disturbo **da** gioco d'azzardo e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili **in prossimità dei quali** non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito;

5. Vengono infine **introdotti** gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonché i controlli e le sanzioni per l'inosservanza di **tali** obblighi;

Art. 1
Modifiche al titolo della l.r. 57/2013

1. Nel titolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) le parole: "della ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "del gioco d'azzardo patologico".

Art. 2
Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013

1. Al punto 1 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "La ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "Il gioco d'azzardo patologico".

2. Il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 è sostituito come segue:
"3. La Corte costituzionale con le sentenze n. 300/2011 e n. 108/2017 ha riconosciuto alle Regioni la potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo patologico;"

3. Dopo il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 é aggiunto il seguente:
" 3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall'intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;"

4. Al punto 5 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole: "da ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "da gioco d'azzardo patologico".

Art. 3
Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2013

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2013 la parola: "ludopatia" è sostituita dalla seguente: "gioco d'azzardo patologico".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente:
"d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931."

Art. 4
Distanze minime. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 57/2013

1. L'articolo 4 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
Distanze minime

1. E' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, **nonché** la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito **all'interno dei centri e degli spazi medesimi,** situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole **dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);**

b) luoghi di culto,

c) centri socio-ricreativi e sportivi;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

e) istituti di credito e sportelli bancomat;

f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili **soggetti alla disciplina del comma 1,** tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:

a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. E' ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del r.d. 773/1931, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in particolare dall'articolo 1, comma 943, della l. 208/2015.

7. E' ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

Art 5.
Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 53/2013 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse."

Art **6**
Obblighi dei gestori **e del personale**. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 57/2013

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: "Obblighi dei gestori e del personale"

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 le parole: "alla ludopatia" sono sostituite dalle seguenti: "al gioco d'azzardo patologico".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 **è** aggiunt**o il** seguente:
"3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l'iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi."

4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della l.r. 57/2013 è aggiunto il seguente:
"3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto."

Art. **7**
Formazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 57/2013

1.L'articolo 7 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Formazione

1. La Giunta regionale, **con propria deliberazione**, sentiti la competente commissione consiliare, l'Osservatorio, Anci Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i **relativi** costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione.

2 I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
b) all'attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.

Art. 8
Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 57/2013

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r 57/2013 è sostituita dalla seguente:
"b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;"

Art. 9
Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 53/2013

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 53/2013 è inserito il seguente:

"Art 8 bis
Campagne di informazione nelle scuole

1. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza
6

da gioco"

Art. **10**
Controllo. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 57/2013, le parole: "dei divieti di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "dei divieti e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7".

Art. **11**
Sanzioni. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "di cui all'articolo 4, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 4".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
"1 bis. Il mancato assolvimento **degli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7,** comporta **rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante** la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. **La sanzione amministrativa pecuniaria è** accompagnata da diffida comunale nei confronti **del gestore e del personale interessato** a partecipare alla prima offerta formativa disponibile **successiva** all'accertamento della violazione."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 è inserito il seguente:
"1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea **dell'attività** o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo."
4. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

5. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013, le parole: "articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 5 e 6, commi 1 e 2".

Art 12
Abrogazioni

1. L'articolo 16 della l.r. 57/2013 è abrogato

7

RELAZIONE ILLUSTRATIVA pdl 203

La presente proposta di legge mira ad integrare e aggiornare la normativa regionale in materia di gioco consapevole e di prevenzione della ludopatia (l.r. 57/2013).

All'articolo 1 viene modificato il titolo della l.r. 57/2013 per adeguarlo alle modifiche che vengono introdotte agli articoli successivi dalla legge.

All'articolo 2 anche il preambolo della l.r. 57/2013 viene modificato per adeguarlo alle modifiche apportate dalla legge e aggiornarlo con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle misure di contrasto al gioco d'azzardo e con l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 che ha l'obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale.

Con l'articolo **3** vengono modificate la definizione di disturbo da gioco d'azzardo e la definizione di centro di scommesse.

Con l'articolo **4** viene integrata la disposizione che vieta l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, **nonchè** la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito **all'interno dei centri e degli spazi medesimi** ad una distanza inferiore a 500 metri, rispetto ad istituti scolastici, **ivi comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia**, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, **istituti di credito e sportelli bancari e esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati,** specificando che i comuni potranno individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura dei predetti centri.
Per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Si considera altresì nuova installazione: la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività
E' ammessa la sostituzione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, come definiti all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, ed in particolare dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016").
E' ammessa altresì la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni statali vigenti

All'articolo 5, nell'ambito dei divieti di pubblicità previsti dall'articolo 5 della l.r. 53/2013, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o di centri di scommesse.

Gli articoli **6 e 7** ridefiniscono gli obblighi formativi previsti in capo ai gestori e **al personale** di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.

All'articolo 8 si finalizza la campagna di informazione e sensibilizzazione circa i rischi derivanti dalla dipendenza da gioco d'azzardo ad acquisire una corretta percezione del rischio stesso e all'articolo 9 si prevede che la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, promuove la campagna di informazione nelle scuole presenti sul territorio regionale

Gli articoli **10 e 11** adeguano le disposizioni in materia di controllo e sanzioni con riferimento alle modifiche di legge.

Sempre in riferimento alle modifiche apportate dalla legge si abroga l'articolo 16 della l.r. 57/2013 che riguarda le disposizioni finali

La proposta di legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, nè precostituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri.